VFS Servizi Finanziari S.p.A. - Foglio Informativo per operazioni di Locazione Finanziaria su Macchine Operatrici

redatto ai sensi delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari (Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 – Supplemento ord. n.170 alla Gazzetta Ufficiale n.210 del 10.9.2009; Provvedimento della Banca d'Italia del 09.02.2011 – Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16.02.2011)

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

VFS SERVIZI FINANZIARI S.P.A.

Corso Europa, 2 - 24040 - Boltiere (Bg) località Zingonia

Tel: 035 889111 - Sito internet: http://www.volvofinancialservices.com/

C.C.I.A.A. Bergamo n.212311 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 01495400168

Iscritta nell'elenco generale U.I.F. al nr. 489

Iscritta nell'elenco speciale degli intermediari finanziari al nr.19208

Iscritta al Registro Unico Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, sez. D, nr. D000203072

Società appartenente al Gruppo AB Volvo

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE										
Dati identificati del Soggetto Convenzionato Timbro e firma del Soggetto Convenzionato										
Ragione Sociale Indirizzo Codice Fiscale N. iscrizione al Registro Imprese										

Da compilarsi a cura del soggetto convenzionato incaricato dell'offerta

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al Soggetto Convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

CHE COS'E' LA LOCAZIONE FINANZIARIA

Per locazione finanziaria si intende l'operazione di finanziamento posta in essere dall'intermediario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili (veicoli), immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del Cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Fornitore ed utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).

La funzione economica delle operazioni è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione del Cliente il veicolo da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del veicolo finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

I RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA

<u>Sul piano contrattuale</u> il Cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il Cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

<u>Sul piano economico-finanziario</u>, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'utilizzatore, il Cliente nella locazione si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il Cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in

relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Il Concedente nell'operazione di locazione "operativa" con causa finanziaria non si assume la responsabilità di rivendita del veicolo al termine del contratto qualora il Cliente-utilizzatore non intenda acquistarlo al prezzo di riscatto precedentemente pattuito. Tale valore che non è di natura residuale, bensì maggiormente allineato all'atteso valore di mercato del bene al termine del contratto, deve essere perciò garantito da una terza parte e con questa concordato prima della stipula del contratto. La Terza parte garante si impegna: (i) al riacquisto del bene nel caso in cui il titolare del contratto di locazione operativa non intenda esercitare il diritto d'opzione contrattualmente pattuito e provveda, conseguentemente, per la riconsegna del suddetto veicolo; (ii) in considerazione di quanto sopra, a corrispondere l'importo di cui al diritto d'opzione contrattualmente previsto, oltre a IVA per il contratto suindicato, e spese di passaggio di proprietà a proprio totale carico; (iii) a rispettare e nel limite del possibile a far rispettare all'Utilizzatore tutte le condizioni contrattualmente previste, fornendo all'Intermediario nel contempo la più ampia collaborazione per l'eventuale recupero del veicolo e per la custodia gratuita dello stesso, presso i propri locali.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE LA LOCAZIONE FINANZIARIA

a seguire si indicano le condizioni massime applicabili

Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)* 15,0250% fino a 25.000 €

14,0125% oltre i 25.000 €

Tasso Leasing 14,0799% fino a 25.000 €

13,1857% oltre i 25.000 €

*Oltre al Tasso Leasing, il T.A.E.G. comprende voci di spesa quali le spese di istruttoria, l'incasso rate e le spese per servizi assicurativi di copertura Incendio/furto.

I tassi sopra esposti sono validi sino alla data del 31.12.2025

	orti in Euro e al netto di IVA, ove applicabile)
Spese di istruttoria	€ 650,00
Incasso rate	€ 5,00 cadauna
Imposta di bollo in vigore alla data	In vigore alla data
Predisposizione copie documenti	€ 50,00 cadauna
Rilascio dichiarazioni e certificazioni varie, cadauna	€ 100,00
Variazione domiciliazione bancaria	€ 150,00
Variazioni contrattuali (rifinanziamenti)	€ 650,00
Volture e subentri	€ 310,00 per l'istruttoria e € 340,00 alla stipula
Penale per mancato ritiro del veicolo	20% del costo di acquisto
Supplemento per fine locazione anticipata	3% del capitale residuo (minimo € 150,00)
Passaggio proprietà per veicoli a fine locazione	€ 150,00 oltre le spese di voltura proprietà
Verifiche presso P.R.A., M.C.T.C., A.C.I., per	€ 200,00
accertamento	
Verifiche presso Compagnie di Assicurazione,	€ 200,00
per accertamento	
Gestione prima iscrizione al PRA	50,00 + IPT, imposta di bollo ed emolumenti PRA
Gestione quadrimestrale pagamento tasse	€20,00
circolazione, per evento	
Gestione regolarizzazione tasse di circolazione	Costi vivi documentati da società di servizi autorizzate
Gestione contravvenzioni/cartelle esattoriali,	€ 50,00
per evento	
Gestione giudiziale o stragiudiziale furto veicoli	€ 500,00 oltre al rimborso dei costi vivi come da tariffe
	forensi
Gestione giudiziale o stragiudiziale sinistro	€ 500,00 per evento, oltre al rimborso dei costi vivi come
veicoli	da tariffe forensi
Gestione richiamo effetti	€ 50,00 per titolo
Gestione insoluto	€ 20,00 per titolo

Gestione protesto cambiario	€ 50,00 per titolo, oltre al rimborso dei costi vivi per atto di protesto
Incasso importi insoluti con intervento di propri funzionari o di agenzie specializzate	15% dell'importo degli insoluti
Interessi di mora	8 punti percentuali oltre il Tasso di Riferimento Banca Centrale Europea (di cui all'Art. 5 del D. Lgs. 231 del 9 ottobre 2002) pubblicato semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale
Recupero giudiziale	Costi vivi come da tariffe forensi
Certificazioni varie, accertamenti (ivi comprese le attività di verifica e controllo delle coperture assicurative stipulate direttamente dalla Conduttrice), dichiarazioni liberatorie, per evento	€ 100,00
Svincoli garanzia	€ 50,00
Spese liquidazione contributi agevolati	€ 100,00
Spese gestione pratiche per contributi agevolati e leggi speciali	Tasso IRS 5A in vigore al momento di ciascuna erogazione da parte di VFS, da applicarsi al totale dei contributi gestiti da VFS
Spese invio comunicazioni alla clientela	€ 15,00 cadauna
Spese registrazione ed invio contratto	€ 50,00 per ognuno
Spese connesse al mezzo di comunicazione a distanza utilizzato per la stipula del contratto	Non previste

Servizi/prodotti accessori all'operazione di locazione finanziaria	Costo Massimo	Note
Servizio di manutenzione ordinaria	n.d.	il costo chilometrico viene fissato dalla Market Company in base all'utilizzo del veicolo
Copertura "Auto Rischi Diversi" (Incendio / Furto / Kasko / Collisione/Eventi speciali / Cristalli / Infortuni conducente)	2,97%	Costo massimo relativo alla prima annualità da applicare al valore medio del bene oggetto di assicurazione, calcolato in funzione della durata del contratto di leasing. Le eventuali successive annualità sono determinate applicando i seguenti coefficienti di durata: 1° ANNO - 1,00 5° ANNO - 0,55 2° ANNO - 0,85 6° ANNO - 0,50 3° ANNO - 0,75 7° ANNO - 0,40 4° ANNO - 0,65 8° ANNO - 0,40 Il tasso è diversificato in funzione della combinazione di garanzia scelta.
Copertura "Credit Life" o pacchetto D/IPT tutte cause fino a 100.000 euro	0,035%	Percentuale da applicare sull'importo finanziato per il numero delle rate al netto dell'IVA.
Copertura "Credit Life" o pacchetto D/IPT da infortunio oltre i 100.000 euro	0,01%	Percentuale da applicare sull'importo finanziato per il numero delle rate al netto dell'IVA.

L'operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall'offerta dei seguenti servizi aggiuntivi opzionali:

- > servizio di manutenzione;
- "Servizi Assicurativi": servizi di copertura assicurativa (comprensivi di tutte le spese di gestione) in forza di apposite convenzioni stipulate con primarie Compagnie, e più precisamente:
 - Copertura "Auto Rischi Diversi" che assicura i danni materiali e diretti subiti dai veicoli oggetto del contratto di leasing. Le garanzie assicurative proposte ed opzionabili a scelta del cliente sono: Furto parziale o totale, rapina/ Incendio, scoppio, esplosione, ricorso terzi da incendio/Garanzie Speciali: Atti Vandalici e Dolosi, Eventi Naturali/Infortuni del conducente;
 - Copertura "Credit Life" che assicura il pagamento di una somma pari all'esposizione debitoria residua esistente al verificarsi di un determinato evento che colpisce la persona dell'assicurato (morte, invalidità).

Tutte le informazioni circa le Compagnie Assicurative, le condizioni, le franchigie, i limiti, i rischi compresi ed esclusi in ognuna delle polizze su indicate sono riportate nella specifica documentazione relativa a ciascuna copertura, che è fornita al cliente in sede di informazione pre-contrattuale e contrattuale. Per tutto quanto concerne gli strumenti di trasparenza del prodotto assicurativo, si rinvia al D.Lgs 209/2005, ove applicabile e successive disposizioni.

Nel caso in cui si sia avvalso dei servizi assicurativi proposti da VFS Servizi Finanziari S.p.A., Le ricordiamo che sono facoltativi e che può esercitare il diritto di recesso entro i termini previsti nei DIP – Documento Informativo Precontratuale delle Compagnie Assicurative.

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.. Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il "tasso leasing", definito, nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi".

Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 gg. composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita nel contratto.

Parimenti, nel caso di contratti indicizzati, l'importo dei canoni da attualizzare viene assunto pari a quello previsto in sede di stipula indipendentemente dalle eventuali variazioni o conguagli che, a consuntivo, questi ultimi subiranno durante la vita contrattuale in relazione all'andamento del parametro di indicizzazione contrattualmente concordato. Se l'utilizzatore opta per il tasso fisso, il parametro di riferimento adottato è l'IRS 5A (Interest Rate Swap).

Nella tabella sottostante sono riportati i **tassi leasing nominali annui** massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

Tabella "Tassi leasing" (Tassi Nominali Annui)

Costo del bene locato	fino a 25.000 €	oltre 25.000 €
Tasso massimo praticato	14,08%	13,19%

Nota Bene: nella tabella si fa riferimento all'importo finanziato come differenza fra il prezzo di fornitura del bene al netto delle imposte e l'eventuale versamento alla firma al netto delle imposte (c.d. "anticipo") effettuato dall'Utilizzatore al momento della sottoscrizione del Contratto; il "tasso leasing" concretamente praticato all'Utilizzatore nella specifica operazione, evidentemente funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in Contratto.

Per la locazione operativa con causa finanziaria, il tasso di interesse non si discosta da quello della locazione finanziaria. I canoni vengono a dipendere in modo sostanziale dal prezzo per l'opzione di acquisto finale dettata dalla Controparte Garante e saranno quindi oggetto di preventivi ad hoc sulla base delle condizioni proposteci.

Tabella TEGM (periodo di rilevazione: Il trimestre 2025)

I tassi effettivi globali medi (TEGM) della tipologia di operazioni del presente Foglio Informativo, rilevati ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della Legge 7 marzo 1996 n.108 recante "Disposizioni in materia di usura" e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono riportati nella tabella che segue. Si precisa che trattandosi di tassi globali medi rilevati sul sistema, il tasso effettivo globale praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore a quello pubblicato, ma in ogni caso non potrà in alcun caso essere superiore al c.d. "tasso soglia" corrispondente al 125% del TEGM relativo a ciascuna classe di importo (sempre ai fini della citata Legge 7 marzo 1996 n.108).

Costo del bene locato	fino a 25.000 €	oltre 25.000 €
TEGM	8,82%	8,01%

^{*} Il TEGM può essere consultato in apposito cartello affisso in sede e sul sito www.vfsco.com/en/tools/local-markets/italy/compliance.html

PARAMETRI E CRITERI DI INDICIZZAZIONE

Ove sia contrattualmente previsto che i canoni vengano conguagliati in relazione all'andamento del costo del denaro, tale indicizzazione sarà riferita al tasso EURIBOR Tre mesi lettera base 365. Ai fini dell'indicizzazione detto valore non potrà comunque essere inferiore ad una soglia dello 0,1%.

Tabella valori assunti dalla media mensile tasso EURIBOR 3 mesi/365

MESE DI RIFERIMENTO	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ANNO 2016	-0,145	-0,182	-0,228	-0,251	-0,260	-0,270	-0,297	-0,302	-0,305	-0,312	-0,317	-0,319
ANNO 2017	-0,329	-0,333	-0,334	-0,335	-0,334	-0,335	-0,336	-0,334	-0,334	-0,334	-0,334	-0,333
ANNO 2018	-0,334	-0,334	-0,333	-0,333	-0,331	-0,326	-0,325	-0,323	-0,323	-0,322	-0,321	-0,317
ANNO 2019	-0,312	-0,312	-0,313	-0,315	-0,315	-0,331	-0,367	-0,408	-0,425	-0,420	-0,407	-0,402
ANNO 2020	-0,395	-0,412	-0,429	-0,267	-0,273	-0,370	-0,446	-0,485	-0,497	-0,514	-0,527	-0,544
ANNO 2021	-0,554	-0,550	-0,546	-0,546	-0,547	-0,551	-0,553	-0,555	-0,553	-0,557	-0,574	-0,590
ANNO 2022	-0,570	-0,541	-0,470	-0,457	-0,359	-0,257	-0,006	0,366	0,976	1,399	1,822	2,075
ANNO 2023	2,346	2,653	2,923	3,200	3,399	3,574	3,710	3,826	4,010	4,021	4,027	3,997
ANNO 2024	3,980	3,974	3,982	3,946	3,870	3,785	3,742	3,610	3,500	3,232	3,060	2,888
ANNO 2025	2,751	2,572	2,490	2,297	2,133	2,016	2,008	2,045	-	-	-	-

Alla fine di ogni trimestre solare (ossia al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre, al 31 dicembre) VFS Servizi Finanziari S.p.A. procederà all'adeguamento dei canoni pagati, scaduti nel trimestre solare in oggetto, in ragione del tasso EURIBOR Tre Mesi Lettera base 365, pubblicato sul quotidiano economico II Sole 24 Ore l'ultimo giorno lavorativo del trimestre precedente (così a titolo meramente esemplificativo al trimestre 1/1 – 31/3/2007 verrà applicato il tasso EURIBOR Tre Mesi Lettera base 365, pubblicato da II Sole 24 Ore il 31/12/2006, se giorno lavorativo, o in subordine l'ultimo giorno lavorativo precedente al 31/12/2006).

La differenza fra il valore assunto dal parametro di stipula (Euribor Base) e il parametro rilevato trimestralmente determinerà la quota in aumento o in diminuzione, rispettivamente a carico o a favore dell'Utilizzatore, da addebitarsi in fattura ovvero accreditarsi in nota di credito all'Utilizzatore da parte del Concedente. Tale adeguamento trimestrale si basa su un processo di riconteggio teorico del piano di ammortamento ai capitali residui di ciascun mese del trimestre di riferimento in base al valore assunto dal parametro di riferimento.

Il raffronto fra rata originaria di contratto e rata teorica di adeguamento consente di determinare, per cumulo, l'adeguamento trimestrale richiesto o riconosciuto all'Utilizzatore; qualora l'importo della variazione dovesse risultare inferiore a cinque Euro, il regolamento di detto importo si cumulerà con/compenserà agli adeguamenti delle scadenze successive sino alla scadenza del 31 dicembre, data in cui in ogni caso verrà emessa regolare fattura/nota di credito. Il limite massimo di diminuzione è fissato nella misura di 2 punti percentuali. Il superamento di detto limite non comporterà ulteriori adequamenti.

Nella tabella seguente si riporta un **esempio del processo di indicizzazione** suindicato:

PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO							INDICIZZAZIONE				
Numero rata	importo rata	Riscatto	Capitale Residuo	Euribor Base	Spread	Tasso	Rate residue	EURIBOR di riferimento	Tasso adeguato	Rata indicizzata	Adeguamento rata
25	1.311,02	758,00	44.058,81	2,204	3,293	5,497	36	3,777	7,070	1.342,97	31,95
26	1.311,02	758,00	42.949,61	2,204	3,293	5,497	35	3,777	7,070	1.342,15	31,13
27	1.311,02	758,00	41.835,33	2,204	3,293	5,497	34	3,777	7,070	1.341,33	30,31
Rate originali	3.933,06				Rate adeguate	4.026,45			Emissione	Nota di Debito	93,39

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il contratto di locazione finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all'indicazione del suo fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra visti, inclusi gli interessi di mora e l'eventuale parametro di indicizzazione; nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto con il Cliente-utilizzatore.

La disciplina pattizia del contratto è contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto, redatte su formulari predisposti unilateralmente dal Concedente contenenti, tra l'altro, clausole c.d. "vessatorie", le quali derogando ai principi generali dell'ordinamento giuridico necessitano della specifica approvazione scritta che si ottiene mediante la doppia sottoscrizione.

Di seguito si riporta l'elenco ed una sintesi del contenuto delle più significative clausole contrattuali comprese nelle Condizioni Generali di Contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle Condizioni Generali di Contratto.

Obblighi del Concedente: il Concedente ha l'obbligo di acquistare il veicolo richiesto dall'Utilizzatore presso il Fornitore indicatogli e di farglielo da questi consegnare solo dopo avvenute le formalità di immatricolazione e di assicurazione del veicolo.

Consegna del veicolo – denuncia dei vizi: la consegna del veicolo solitamente avviene con le modalità e nel luogo concordati tra il Fornitore e l'Utilizzatore; al momento della consegna l'Utilizzatore è tenuto a sottoscrivere il "verbale di consegna" nel quale attesta la conformità del bene a quello richiesto, il suo perfetto funzionamento, nonché la presenza degli optional e della documentazione necessaria per la circolazione; in carenza di tutto ciò, l'Utilizzatore ha diritto di rifiutare la consegna e di eccepire al Fornitore ogni suo inadempimento dandone tempestiva notizia al Concedente.

Decorrenza del contratto: la decorrenza della locazione finanziaria, ovvero la messa a disposizione degli affidamenti accordati, ha di norma inizio per effetto del ricevimento, da parte del Concedente, della dichiarazione di accettazione dei beni

Esonero da responsabilità del Concedente – legittimazione ad agire dell'Utilizzatore: in quanto Intermediario Finanziario, il Concedente è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità che riguardi il bene, i cui rischi sono pertanto assunti dall'Utilizzatore; di conseguenza lo stesso Utilizzatore, senza poter interrompere né sospendere il pagamento dei canoni periodici, ha diritto di fare valere le proprie ragioni agendo, sia in via stragiudiziale che giudiziale, direttamente ed esclusivamente nei confronti del Fornitore.

Utilizzo e manutenzione del veicolo: l'Utilizzatore deve usare il veicolo con diligenza nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada; egli è inoltre tenuto a custodirlo ed a curarne a proprie spese la manutenzione, ordinaria e straordinaria, secondo le istruzioni al riguardo impartite dal fabbricante rivolgendosi ad officine da questi autorizzate o, se esistenti, convenzionate con il Concedente. L'Utilizzatore è, inoltre, tenuto a sottoporre il veicolo alle eventuali revisioni previste per legge alle rispettive scadenze.

Spese, imposte e tasse di proprietà: l'Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse, incluse quelle di proprietà, facenti capo al veicolo o al Contratto di locazione.

Obbligo di assicurazione: l'Utilizzatore, per tutta la durata del contratto, ha l'obbligo di coprire il veicolo con apposita polizza assicurativa, con clausola di vincolo a favore del Concedente, contro i rischi di responsabilità civile, incendio e furto; l'assicurazione può essere effettuata mediante l'adesione alla Convenzione stipulata dal Concedente in qualità di contraente.

Sinistri furti e contravvenzioni: l'Utilizzatore è tenuto a comunicare al Concedente ogni sinistro occorso al veicolo provvedendo a sporgere, entro i termini previsti, le relative denunce alla Compagnia di assicurazione e, se dovute, alle Autorità competenti. In caso di furto o sinistro con distruzione totale o irreparabile del veicolo, il contratto si intende risolto e l'Utilizzatore è tenuto a corrispondere al Concedente l'indennità all'uopo prevista; negli altri casi l'Utilizzatore è tenuto a far riparare il veicolo a regola d'arte e presso officine autorizzate dal fabbricante. In tutti questi casi l'eventuale indennizzo assicurativo incassato dal Concedente verrà retrocesso all'Utilizzatore o compensato con quanto da questi ancora dovuto.

Corrispettivo, indicizzazione: l'Utilizzatore ha l'obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del Contratto. Il corrispettivo inizialmente pattuito può subire modifiche a seguito della successiva variazione del prezzo di acquisto del veicolo ovvero per effetto della clausola di indicizzazione ovvero per effetto dell'espressa previsione della facoltà del Concedente di variare unilateralmente le condizioni praticate.

Diritto di variare unilateralmente le condizioni praticate: il Concedente ha l'obbligo di comunicare per iscritto al cliente le variazioni unilaterali intervenute nelle singole condizioni economiche e/o contrattuali, ovvero nel caso di variazioni sfavorevoli di tipo generalizzato, con un preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Sottoscrizione di servizi accessori: l'Utilizzatore, con suo espresso consenso, ha facoltà di sottoscrivere servizi accessori al contratto di leasing quali servizi di copertura assicurativa, offerti dal Concedente in forza di apposite convenzioni stipulate con primarie Compagnie. L'offerta di tali servizi è sottoposta agli obblighi di informazione precontrattuale e contrattuale previste dalla normativa vigente e l'accettazione di tali servizi accessori costituisce parte integrante del contratto di leasing.

Opzioni finali di acquisto e di proroga ed obbligo di restituzione del veicolo: alla scadenza del contratto regolarmente eseguito e nel rispetto dei termini ivi previsti, l'Utilizzatore ha facoltà di acquistare il veicolo al prezzo predeterminato e nello stato in cui si trova ovvero può concordare con il Concedente di prorogame l'utilizzo per un altro periodo di tempo e dietro il pagamento di un diverso canone periodico.

Diversamente l'Utilizzatore ha l'obbligo di restituire il veicolo al Concedente nel luogo e nei modi da questi indicati. In caso di ritardo nella restituzione del veicolo superiore a 8 giorni, l'Utilizzatore dovrà corrispondere una indennità mensile di utilizzazione pari all'ultima mensilità fatturata.

Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione: in caso l'Utilizzatore ritardi oltre 5 (cinque) giorni lavorativi il pagamento di almeno n. 4 (quattro) canoni di locazione anche non consecutivi tra loro ovvero di una somma a qualsiasi titolo dovuta alla Locatrice per un importo equivalente a 4 (quattro) canoni di locazione o di uno degli obblighi espressamente richiamati nelle clausole di risoluzione contrattuale di cui alle Condizioni Generali, il Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante il semplice invio di una raccomandata a.r.. A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'Utilizzatore, il Concedente ha diritto di pretendere da questi, fatto salvo il maggior danno, una penale di risoluzione, il cui importo, all'uopo indicato, è pari ai canoni scaduti e non pagati fino al momento della risoluzione, nonché di quelli a scadere attualizzati al tasso indicato maggiorati del prezzo per l'opzione finale di acquisto e dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene.

Interessi di mora: il ritardato pagamento di qualunque somma dovuta al Concedente comporterà l'applicazione di interessi moratori, nonché delle altre commissioni e oneri previsti dal contratto

Foro competente: in deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile per ogni causa derivante dal contratto sarà sempre competente il Foro di Bergamo.

DIRITTO DI RECESSO

L'utilizzatore ha diritto di recedere dal contratto, se, dopo aver ricevuto da parte della concedente, la proposta di modifica unilaterale delle condizioni di contratto, non intenda accettarla. In tal caso, il cliente avrà la facoltà di recedere -senza spese- alle condizioni previste in contratto, entro la data prevista per l'applicazione della modifica unilaterale stessa.

RECLAMI E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

I *reclami* vanno inviati all'Ufficio Reclami della Società VFS - Corso Europa n. 2 – 24040 Boltiere Zingonia (BG) Tel.: 035889111 oppure in via informatica all'indirizzo <u>vfs.servicedesk.it@volvo.com</u> - o all'indirizzo di posta certificata <u>vfsservizifinanziari@actaliscertymail.it</u> che rispondono entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, in considerazione dell'obbligo di cui al D. Lgs. 28/2010, e successive modifiche e integrazioni, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente può rivolgersi a:

- Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie –ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla società VFS Servizi Finanziari Spa;
- ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria;
- ALL'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito <u>www.arbitrobancariofinanziario.it</u>, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla società VFS Servizi Finanziari Spa.

LEGENDA

- Conciliazione: composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- **Arbitrato:** procedura stragiudiziale per la risoluzione delle controversie in cui le parti affidano a uno o più soggetti terzi e imparziali, detti arbitri, l'incarico di decidere sulla controversia. La decisione è detta "lodo" e ha efficacia simile a quella della sentenza del giudice;
- Canone: è il corrispettivo periodico della locazione;
- Concedente: è l'intermediario finanziario creditore che "concede" il bene in locazione;
- IRS: acronino di Interest Rate Swap, è il valore di riferimento del tasso di interessi applicato ad un mutuo a tasso fisso;
- EURIBOR: acronimo di EURo Inter Bank Offered Rate rappresenta il costo medio dei depositi interbancari del pool
 delle banche europee componenti l'Euribor Panel Steering Committee. In funzione della durata dei depositi bancari
 presi a riferimento vengono espresse, giornalmente, varie quotazioni che coprono periodi da 1 settimana a 12 mesi
 (EURIBOR 1,2,3 mesi etc.);
- **Foro competente:** è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal Contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile;
- Opzione finale di acquisto o di proroga: è la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato o di prorogarne l'utilizzo ad un canone predefinito;
- **Parametro di indicizzazione**: è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate;
- **Reclamo:** l'atto con cui il cliente, identificandosi chiaramente, contesta all'intermediario in forma scritta (ad esempio, lettera, fax, e-mail) un comportamento di cui è rimasto insoddisfatto;
- **Soggetto convenzionato**: è l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario preponente offre "fuori sede" i suoi prodotti;
- Tasso di mora: è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
- Tasso leasing: è il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione 3;
- **TEGM:** è il tasso effettivo globale medio, ai sensi della Legge n. 108/96, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferite ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevato trimestralmente dal Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, con riferimento al trimestre precedente, per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale;
- **Utilizzatore:** è il cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione;
- Veicolo: macchine operatrici.